Allegato "B" al verbale in data 18 ottobre 2025
n. 13.378/6.260 di rep.

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE

1.1 È costituita l'associazione riconosciuta munita di personalità giuridica denominata **"La San Vincenzo - Ente Filantropico"** (di seguito anche solo "Associazione").

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 agosto 2017 n. 117 (di seguito anche solo "Codice del Terzo Settore" o "C.T.S.") l''Associazione dovrà richiedere l'iscrizione con personalità giuridica nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito anche "RUNTS") nella sezione "Ente Filantropici".

A seguito della predetta iscrizione – ed in costanza della stessa - l'Associazione assumerà automaticamente la **denominazione:**

"La San Vincenzo - Ente Filantropico ETS".

Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsivoglia segno distintivo, atto, corrispondenza o comunicazione rivolta al pubblico.

1.2 L'Associazione è stata eretta in Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica in data 18 dicembre 1961 n. 1532, registrato alla Corte dei Conti in data 30 gennaio 1962 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 6 febbraio 1962 n. 33 pag. 589; l'Associazione è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano con il n. 38.

1.3 L'Associazione opera senza fini di lucro e la sua **durata** è illimitata.

1.4 L'Associazione ha **sede legale** in Milano ed opera in tutta Italia.

La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica dello Statuto e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 - FINALITÀ

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in attuazione del precetto cristiano della carità, in accordo con le finalità statutarie e le deliberazioni della Federazione Nazionale della Società di San Vincenzo De Paoli.

2.2 Lo scopo dell'Associazione è fornire aiuto a persone svantaggiate elargendo fondi ad associazioni aderenti alla Federazione Nazionale della Società di San Vincenzo De Paoli che abbiano presentato una richiesta in forma progettuale, in base ai criteri che saranno definiti in apposito regolamento.

2.3 Più specificamente l'Associazione finanzierà lo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza sociale e dell'istruzione e della beneficenza mediante:

a) il sostegno, il coordinamento, la promozione, la creazione e la direzione di iniziative di carità nel campo sociale, assistenziale ed educativo dirette ad arrecare benefici a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) la concessione in comodato o in locazione degli immobili sociali e l'erogazione di oblazioni a favore dei Consigli Centrali e di Opere Speciali della Società di San Vincenzo De Paoli e di Istituti ed Istituzioni promosse dalla Società di San Vincenzo De Paoli, che svolgono attività di assistenza sociale e sanitaria, di beneficenza ed educativa a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari.

2.4 L'Associazione, inoltre, potrà - per il perseguimento del fine testé indicato - compiere ogni atto e stipulare quei contratti ritenuti utili o opportuni dal Consiglio Direttivo, quali - a titolo esemplificativo e non limitativo - acquisto, vendita e permuta di beni mobili e immobili, locazioni o comodati aventi ad oggetto beni mobili o immobili, concessione di garanzie reali e rilascio di fidejussioni a favore di soci beneficiari di risorse destinate, contratti per la gestione del pro-

prio patrimonio, affidando la gestione ad intermediari qualificati (quali banche e/o SGR) e contratti bancari o polizze di assicurazione in genere, assumere e licenziare dipendenti, stipulare e risolvere contratti di collaborazione, e ogni altro atto che risulti idoneo al perseguimento della propria attività e alla valorizzazione del proprio patrimonio.

Art. 3 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

3.1 L'attività di interesse generale che viene esercitata dall'Associazione in via principale è quella indicata alla lettera u) dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore e pertanto la seguente: "beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale".

3.2 L'Associazione potrà esercitare anche attività diverse da quella indicata all'articolo 3.1 che precede, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto all'attività principale, e che vengano svolte secondo i criteri e limiti definiti con Decreto Ministeriale indicato all'art. 6 del Codice del Terzo Settore. L'organo competente ad individuare tali attività è il Consiglio Direttivo, previo parere favorevole dell'Organo di Controllo.

Art. 4 - RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

4.1 L'Associazione si avvale per la propria attività di:

a) quote associative;

b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni, lasciti testamentari, eredità e ogni altro bene che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo;

d) rendite e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;

e) attività di raccolta fondi quale disciplinata dall'art. 7 del CTS;

f) proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui al precedente art. 3.2.

4.2 L'Associazione dovrà predisporre il bilancio annuale. I registri sono conservati nella sede.

4.3 L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare; il relativo bilancio dovrà essere approvato e depositato al RUNTS entro il termine stabilito dall'art. 48, comma 3, Codice del Terzo Settore.

4.4 Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 CTS è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate. Il patrimonio, gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento e la realizzazione delle attività statutarie istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.5 L'Associazione, nei casi previsti dalla legge, redige annualmente il Bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità all'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 5 - CARICHE - RIMBORSI SPESE

5.1 Le cariche all'interno dell'Associazione sono considerate un servizio, sono prestate a titolo completamente gratuito e non possono essere utilizzate a fini diversi da quelli statutari dell'Associazione.

5.2 Alle cariche saranno rimborsate solo le spese effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività, debitamente autorizzate e documentate. Potranno essere corrisposti compensi ai componenti dell'Organo di Controllo, purchè proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche compe-

tenze e comunque nei limiti previsti dall'articolo 8, comma terzo del CTS.

Art. 6 - PERSONALE DIPENDENTE

6.1 I lavoratori subordinati o autonomi dell'Associazione non possono essere soci dell'Associazione.

6.2 I lavoratori subordinati o autonomi possono, quando invitati dal Presidente, assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - PATRIMONIO - RISORSE DESTINATE

7.1 Il patrimonio dell'Associazione è rappresentato dal capitale di funzionamento costituito dai conferimenti dei fondatori e dalle donazioni, liberalità, eredità e da lasciti testamentari disposti a favore dell'Associazione.

7.2 Il capitale di funzionamento è destinato a fornire all'Associazione i mezzi necessari alla organizzazione della sua attività ed è distinto dalle risorse destinate che sono quelle che, per volontà dei donanti o dei testatori ovvero per delibera del Consiglio Direttivo, sono dedicate allo svolgimento delle attività di assistenza svolte dai Consigli Centrali, nonché dalle Opere Speciali della Società di San Vincenzo De Paoli, facenti parte della Federazione Nazionale della Società di San Vincenzo De Paoli che ne sono i beneficiari.

7.3 Di regola tali risorse non potranno essere distolte dalla loro destinazione senza il consenso dei beneficiari o, qualora i beneficiari fossero estinti, senza il consenso della Federazione Nazionale della Società di San Vincenzo De Paoli.

7.4 I redditi netti delle risorse destinate spettano ai beneficiari.

7.5 Il patrimonio potrà essere incrementato:

a) da eredità, lasciti e donazioni, nel rispetto della loro specifica destinazione;

b) da immobili (o da ogni altro bene) che diverranno di proprietà dell'Associazione;

c) da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementarlo.

7.6 Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli investimenti del patrimonio, anche avvalendosi di terzi gestori qualificati ed assoggettati alla vigilanza di Banca d'Italia e/o Consob. Il Consiglio Direttivo dovrà evitare scelte che possano portare alla riduzione o perdita del capitale, anche a scapito di possibili maggiori rendimenti.

7.7 Il patrimonio non può essere distolto dal perseguimento delle finalità istituzionali; il reddito ottenuto dalla sua gestione è utilizzabile e/o erogabile per conseguire le finalità dell'Associazione.

7.8 Le risorse economiche e gli immobili in proprietà che costituiscono le risorse destinate sono dedicate ai "Poveri" e pertanto debbono essere utilizzati direttamente a loro favore anche mediante l'erogazione di oblazioni a favore di Consigli Centrali e delle Opere Speciali della Società di San Vincenzo De Paoli; l'accantonamento di beni (mobili e/o immobili) senza una destinazione ed un utilizzo riferiti ad una specifica forma di povertà non sono consentiti.

Art. 8 - ASSOCIATI (in seguito anche "Soci")

8.1 Sono Soci:

a) istituzionali di diritto:

- il Presidente della Federazione Nazionale della Società di San Vincenzo De Paoli;
- il Tesoriere della Federazione Nazionale della Società di San Vincenzo De Paoli;
- i Coordinatori Regionali e Interregionali di regioni in cui esistono soci ordinari;

b) ordinari:

- i Consigli Centrali e le Opere Speciali della Società di San Vincenzo De Paoli

beneficiari delle risorse destinate che abbiano presentato al Consiglio Direttivo domanda di ammissione;
- le persone fisiche iscritte a Libro Soci alla data del 30 settembre 2014, a condizione che versino annualmente la quota determinata per loro dall'Assemblea ordinaria.

8.2 L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati. L'Accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro Soci. In caso di rigetto, la comunicazione deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. L'Assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

8.3 I Soci hanno diritto di esaminare tutti i libri sociali dell'Associazione ed i documenti contabili recandosi nella sede, previo appuntamento.

Art. 9 - VOLONTARI

9.1 Per il perseguimento dei propri scopi di promozione sociale, l'Associazione si avvale dell'opera di volontari iscritti ad un Consiglio Centrale o ad un'Opera Speciale della Società di San Vincenzo De Paoli.

9.2 Il Consiglio Direttivo ha il potere di stabilire autonomamente regole specifiche od un regolamento generale in materia.

9.3 I volontari dovranno essere assicurati, come per legge, contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 10 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Lo status di socio ordinario si perde in caso di omissione del versamento della quota annuale, decorsi quindici giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento.

Art. 11 - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) l'Organo di Controllo.

Art. 12 - ASSEMBLEA

12.1 L'Assemblea si compone dei Soci che figurano iscritti nell'apposito Libro tenuto dall'Associazione da almeno un mese prima del giorno fissato per la riunione. Essa è convocata in Italia (o in altro Paese della Comunità Europea) in via ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo nei termini di legge, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda motivata da almeno un decimo dei soci.

12.2 L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente con lettera contenente l'ordine del giorno, da spedirsi non meno di quindici giorni prima del giorno stabilito per la riunione. La posta elettronica può sostituire la lettera purché inviata all'indirizzo autorizzato dal destinatario.

12.3 L'Assemblea:
a) approva il Bilancio Preventivo e Consuntivo che saranno accompagnati dalle relazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo sui bilanci stessi;
b) fissa le quote annuali a carico dei soci ordinari Consigli Centrali e Opere Speciali della Società di San Vincenzo De Paoli, con criteri di proporzionalità rispetto a quanto loro dedicato ed in modo da assicurare il pareggio della ge-

stione;
c) fissa le quote annuali a carico dei soci ordinari persone fisiche;
d) elegge cinque membri del Consiglio Direttivo, due componenti dell'Organo di Controllo ed un supplente.
e) delibera sopra tutti gli argomenti che vengono ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo;
f) per le modifiche dello Statuto delibera con la presenza in proprio o per delega di due terzi degli aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti;
g) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo in merito ad eventuali regolamenti dell'Associazione;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, con le modalità previste all'art. 22;
i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, promuovendo azione di responsabilità nei loro confronti;
j) approva eventuali regolamenti per le elezioni o per lo svolgimento dei lavori assembleari.
12.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza da persona eletta dall'assemblea, assistito dal Segretario designato dal Presidente dell'Assemblea, il quale provvede alla stesura del verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
12.5 Ciascun socio può farsi rappresentare da altro soggetto appartenente alla Società di San Vincenzo De Paoli, conferendo delega in calce all'invito.
12.6 Ogni intervenuto può avere deleghe di non più di tre soci.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti espressi dai presenti. La votazione di regola è palese. Trattandosi però di nomine, la votazione potrà aver luogo per schede segrete. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
12.7 L'Assemblea ordinaria e straordinaria è legalmente costituita quando sia presente o rappresentata la metà dei soci aventi diritto di partecipare (fatto salvo sia diversamente stabilito dal presente Statuto).
12.8 Non potendosi effettuare l'Assemblea in prima convocazione per mancanza di numero legale, la stessa sarà convocata in seconda convocazione a non meno di ventiquattro ore dalla prima e potrà validamente deliberare sugli oggetti posti all'ordine del giorno qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati a condizione che siano presenti almeno il 20% dei soci aventi diritto al voto.
12.9 Le Assemblee straordinarie aventi all'Ordine del Giorno la modifica dello Statuto, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione delibereranno con i quorum previsti dai rispettivi articoli del presente Statuto.
12.10 L'assemblea potrà svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio collegati o audio/video collegati, a condizione che sia possibile verificare l'identità degli associati che partecipano e votano, siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede. Le modalità di intervento e svolgimento dell'assemblea saranno comunicate dal Consiglio Direttivo nell'avviso di convocazione. La riunione si riterrà svolta nel luogo ove sarà presente il Presidente.
12.11 Nei casi in cui si debbano svolgere elezioni o deliberare materie a scrutinio segreto, si dovranno utilizzare gli appositi strumenti che garantiscano l'identificazione certa del votante ed il rispetto della segretezza del voto.

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE

13.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove componenti.

13.2 Dei nove componenti:

- due sono componenti di diritto: il Presidente ed il Tesoriere della Federazione Nazionale della Società di San Vincenzo De Paoli;
- due componenti sono nominati dalla Federazione Nazionale della Società di San Vincenzo De Paoli con delibera della sua Giunta Esecutiva;
- Cinque componenti sono eletti dall'Assemblea.

13.3 I Consiglieri restano in carica tre anni.

13.4 Qualora venisse a mancare per qualsiasi motivo un componente del Consiglio Direttivo:

- se si tratta di un componente di diritto sarà sostituito dal suo successore nella carica che titola la sua partecipazione al Consiglio;
- se di tratta di un componente nominato dalla Federazione Nazionale della Società di San Vincenzo De Paoli, la Giunta Esecutiva della stessa provvederà senza indugio alla sua sostituzione;
- se si tratta di un componente eletto dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirlo con il primo dei non eletti se esistente. In mancanza chiederà alla successiva Assemblea di eleggerlo. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Art 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO - POTERI E COMPITI

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatto salvo quanto segue: per l'alienazione di immobili destinati sarà necessaria l'autorizzazione del Consiglio Centrale o dell'Opera Speciale beneficiaria.

A titolo meramente esemplificativo il Consiglio Direttivo avrà pertanto le seguenti facoltà:

a) delibera l'accettazione di contributi, donazioni ed eredità;

b) delibera gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili previa verifica del rispetto dei requisiti previsti negli Statuti dei Consigli Centrali o delle Opere Speciali beneficiarie;

c) delibera la concessione di garanzie reali ed il rilascio di fidejussioni a favore di soci ordinari;

d) delibera in ordine alla scelta degli Istituti di Credito presso cui debbono essere depositati i fondi liquidi con la sola eccezione delle necessità di piccola cassa;

e) delibera gli incrementi del patrimonio;

f) provvede alla nomina al proprio interno del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere;

g) provvede all'istituzione e all'ordinamento dei Centri o Uffici dell'Associazione;

h) provvede alla nomina dei Direttori dei Centri o Uffici;

i) provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

j) propone all'Assemblea la delibera di eventuali regolamenti dell'Associazione;

k) delibera l'ammissione di nuovi soci;

l) decide di agire o resistere in giudizio nonché transigere e conciliare anche avanti organismi di mediazione, con facoltà di nominare e revocare avvocati che la patrocinino e rappresentino;

m) applica il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento del-

le specifiche strutture di cui dispone per il raggiungimento delle finalità dell'Ente;
n) delibera sugli orientamenti programmatici dell'attività ed eventuali accordi di collaborazione tra l'Associazione ed altri Enti o persone fisiche;
o) nell'ambito dei propri poteri può conferire deleghe ai propri componenti per il compimento di determinati atti o categorie di atti. Al Vice Presidente e ai Consiglieri delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti dal Consiglio Direttivo, spetta la rappresentanza dell'Associazione;
p) autorizza il Presidente (e i Consiglieri delegati) a conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO - RIUNIONI

15.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed è convocato dal Presidente o - in caso di suo impedimento - dal Vice Presidente.
15.2 Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti o due componenti dell'Organo di Controllo.
15.3 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno cinque componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, salvo sia disposto altrimenti nel presente statuto.
15.4 Il voto non può essere dato per delega.
15.5 L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno ed indicazione del luogo della riunione, deve essere spedito almeno 7 giorni prima della data fissata per lettera raccomandata, e-mail e qualsiasi altro strumento che consenta di verificarne il regolare ricevimento; nei casi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con telegramma o messaggio e-mail da spedirsi 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione o con altro strumento anche telematico che ne attesti la ricezione al domicilio dei Consiglieri e dei componenti dell'Organo di Controllo.
15.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.
15.7 Saranno valide le riunioni del Consiglio Direttivo in audio conferenza o audio/video conferenza, condizionatamente al fatto che vengano garantiti: la individuazione dell'eventuale luogo fisico in cui è prevista la riunione; l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.
15.8 Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno il diritto di partecipare i componenti dell'Organo di Controllo.
15.9 I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e le relative delibere sono redatti dal Segretario all'uopo nominato e firmati dallo stesso e dal Presidente.
15.10 I componenti del Consiglio Direttivo diversi dai due membri diritto, che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.

Art. 16 - CARICHE SOCIALI

16.1 Il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo con la maggioranza espressa da due terzi dei suoi componenti.
16.2 Tutte le cariche hanno la durata di tre anni e sono rinnovabili, ad eccezione di quella di Presidente il cui mandato può essere riconfermato per altre due volte anche non consecutive.

Art. 17 - PRESIDENTE

17.1 Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di conferire procure speciali, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, per il compimento

di determinati atti o categorie di atti.
17.2 Il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
c) adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, i quali devono essere ratificati nella prima riunione utile del Consiglio.

Art. 18 - VICE PRESIDENTE

18.1 Il Vice Presidente coadiuva il Presidente ed in caso di impedimento di quest'ultimo o con sua delega, lo sostituisce a tutti gli effetti.
18.2 Ha il compito di sostituire il Presidente in caso di sua morte, dimissioni, impedimenti psico fisici che non gli permettono di svolgere la propria funzione, convocando entro due mesi il Consiglio Direttivo per provvedere alla sostituzione del Presidente.

Art. 19 - TESORIERE

19.1 Il Tesoriere tiene puntuale e regolare registrazione delle entrate e delle uscite, compila il rendiconto economico-finanziario annuale ed ha cura della conservazione dei registri contabili.
19.2 Provvede ai pagamenti regolarmente deliberati.
19.3 Custodisce le risorse finanziarie dell'Associazione, nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 - ORGANO DI CONTROLLO

20.1 L'Organo di Controllo è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti. Resta in carica per tre anni ed i suoi membri possono essere confermati per altre due volte, anche non consecutive.
20.2 L'Organo di Controllo eleggerà al proprio interno il Presidente.
20.3 L'Organo di Controllo esercita i poteri e le funzioni previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.
20.4 L'Organo di Controllo esercita anche le funzioni di revisione legale dei conti.
20.5 Due componenti dell'Organo di Controllo effettivi ed un supplente sono nominati dall'Assemblea, un componente effettivo ed uno supplente sono nominati dalla Giunta Esecutiva della Federazione Nazionale della Società di San Vincenzo De Paoli.
20.6 I componenti dell'Organo di Controllo hanno sempre facoltà di esaminare presso la sede dell'Associazione conti e registri e di procedere a tutte quelle indagini che giudicheranno necessarie per l'adempimento del mandato loro affidato.
20.7 Tutti i componenti dell'Organo di Controllo, compresi i supplenti, debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge ed iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Art. 21 - ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO – TRASFORMAZIONE - FUSIONE O SCISSIONE DELL'ASSOCIAZIONE

22.1 Nella eventualità dell'esaurimento dello scopo istituzionale, o della impossibilità a perseguirlo, il Consiglio Direttivo deve convocare l'assemblea perché questa deliberi il mutamento del proprio scopo istituzionale o lo scioglimento dell'Associazione. Nel caso l'Assemblea deliberi lo scioglimento, dovrà provvedere contestualmente alla nomina di uno o più Liquidatori.
22.2 Come previsto dalla legge (art. 9 CTS), si indica la Federazione Nazionale della Società di San Vincenzo De Paoli quale Ente del Terzo Settore a cui devolvere il patrimonio residuo, previa acquisizione del parere favorevole degli organi previsti dalla legge.

22.3 L'assemblea potrà inoltre deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
22.4 Tutte le delibere previste nel presente articolo dovranno essere prese con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

ART.22 - RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi della Associazione, si applicano le norme del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche), nonché tutte le norme vigenti in Italia.

ART. 23 - NORMA TRANSITORIA

23.1 I componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo attualmente in carica restano in funzione sino alla naturale scadenza dei rispettivi mandati.
23.2 Ai fini di un'eventuale rielezione o riconferma nelle cariche di Presidente e componente dell'Organo di Controllo, si applicano i limiti di durata e di rinnovabilità previsti dagli articoli 16 e 20 del presente Statuto, computando altresì i mandati già svolti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Approvato addì 18 ottobre 2025.
" Carmelina Palmese
" Valeria Mascheroni notaio

Certificazione di conformità di copia digitale ad originale analogico
(articolo 22 comma primo D. Lgs. 7 marzo 2005 numero 82
ed
articolo 68 *ter* Legge 16 febbraio 1913 numero 89)

Certifico io sottoscritto, dottor Valeria Mascheroni, notaio in Monza, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia redatta su supporto digitale (formato *.pdf/A di numero dieci pagine, compresa quella di cui alla presente certificazione) è conforme all'allegato "B" dell'atto pubblico redatto su supporto analogico in data 18 ottobre 2025 al numero 13.378/6.260 di mio repertorio (atto registrato all'Agenzia delle Entrate di Monza e Brianza in data 24 ottobre 2025 con il numero 40983/S1T) conservato nella raccolta dei miei atti e firmato a norma di legge.
Ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 numero 82, l'esibizione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico "sostituisce quella dell'originale".
In Monza, addì 28 ottobre 2025

File firmato digitalmente dal notaio Valeria Mascheroni